



NEWS

# Euroconference

Edizione di lunedì 16 Settembre 2024

## CASI OPERATIVI

**Conferimento di ditta individuale e successiva distribuzione della riserva di utili**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Prorogata la rottamazione del magazzino**  
di Alessandro Bonuzzi

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**La riscossione nei confronti dei coobbligati solidali**  
di Angelo Ginex

## IVA

**Manutenzioni su fabbricati abitativi: nuovi limiti all'aliquota ridotta?**  
di Roberto Curcu

## IVA

**Acconti condizionati nella formazione del plafond Iva**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## EDITORIALI

**TeamSystem ed Euroconference a Pesaro, al Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**  
di Redazione



## CASI OPERATIVI

### **Conferimento di ditta individuale e successiva distribuzione della riserva di utili**

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'ec' icon) and the text: 'FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >'.

Una ditta individuale ha conferito nel 2021 l'unica azienda in una Srl con unico socio costituita con il predetto conferimento. Il patrimonio netto contabile della ditta individuale è pari a 1.497.216, euro e in sede di conferimento è stato imputato alla neo costituita Srl per 100.000 euro a titolo di capitale sociale e per 1.397.216 euro a titolo di riserva da conferimento (riserva formata da utili già tassati in capo all'impresa individuale). Tale riserva è considerata riserva di capitali non tassata in caso di distribuzione all'unico socio.

Si chiede se in caso di distribuzione, e in presenza di eventuali riserve di utili formatesi nella Srl dopo l'operazione di conferimento, opera la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

## **Prorogata la rottamazione del magazzino**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

[Scopri di più](#)

L'[articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023](#) (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità per gli **esercenti attività d'impresa** che **adottano i principi contabili nazionali la facoltà**, relativamente al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**, di adeguare le **esistenze iniziali** dei beni di cui all'[articolo 92, Tuir](#), attraverso l'**eliminazione di esistenze iniziali** di quantità e valori superiori a quelli effettivi e l'**iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**.

Trattasi, in sostanza, di **prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati**, alla cui produzione o al cui scambio è **diretta l'attività d'impresa**, con **esclusione dei beni strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione**.

L'**adeguaento** delle esistenze iniziali relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 **prevede il versamento di un'imposta sostitutiva** e dell'**Iva** – quest'ultima dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali – in **2 rate**. Sulla base del dettato legislativo originario, la **prima rata** scadeva **entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (quindi entro lo scorso 1.7.2024, ovvero il 31.7.2024 o il 30.8.2024 per i soggetti solari), mentre la **seconda rata** deve essere pagata entro il **termine per il versamento** della seconda (o unica rata) **dell'acconto delle imposte sui redditi** relativo al periodo d'imposta successivo, ossia quello in corso al 31.12.2024 (quindi entro il 30.11.2024 per i soggetti solari).

Alla luce delle **complessità operative** connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.6.2024 e al fine di **consentire ai soggetti interessati dalla misura di aver più tempo** a disposizione per le **opportune valutazioni in merito all'accesso alla disciplina** dell'adeguamento del magazzino, il comma 1, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#) (cd. **Decreto omnibus**), ha **differito** il versamento della **prima rata** dell'imposta sostitutiva e dell'Iva al prossimo **30.9.2024**.

In particolare, il differimento riguarda:



- i **soggetti solari**, che possono beneficiare di un differimento **fino a 3 mesi per il pagamento della prima rata**;
- i **soggetti non solari** per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il **periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024**.

Inoltre, il comma 2, dell'[articolo 7, D.L. 113/2024](#), prevede la possibilità di **adeguare le esistenze iniziali entro il 30.9.2024 per i soggetti** per i quali l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, in deroga alle disposizioni del codice civile e degli Oic. In tali casi, l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio **successivo** a quello in corso al 30.9.2023, senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati. Peraltro, la fruizione di tale facoltà non determina **alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva e dell'Iva**, così come differiti (al 30.9.2024).

Si rileva, infine, che resta fermo l'originario termine di pagamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è **successiva alla data del 29.9.2024**, nonché quello relativo alla **seconda rata**. Tuttavia, qualora il nuovo termine differito di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per l'originario versamento della seconda rata, **anche il termine di versamento della seconda rata viene differito al 30.9.2024**.

Pertanto, in tale ipotesi, il versamento verrà effettuato in un'unica soluzione. Ciò accade, ad esempio, nel caso della società **con esercizio 1.10.2022 – 30.9.2023** il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024 e che, invece, per effetto della novella normativa, **scadrà il prossimo 30.9.2024**.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### ***La riscossione nei confronti dei coobbligati solidali***

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### **Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma**

[Scopri di più](#)

Il **D.Lgs. 110/2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha **riformato** il sistema nazionale della **riscossione**. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di **riscossione** nei confronti dei **coobbligati solidali** con l'intento, da un lato, di tutelare il **diritto di difesa** di questi ultimi e, dall'altro, di bilanciare le **garanzie del credito** da parte dell'erario.

Nello specifico, l'[articolo 15, D.Lgs. 110/2024](#), ha introdotto l'[articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973](#), rubricato **“Effetti della richiesta di rateazione”** della cartella di pagamento in caso di **responsabilità sussidiaria**.

La disposizione citata prevede che, nel caso di **responsabilità sussidiaria**, quando il debitore principale ottiene la **rateazione** del pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, la **prescrizione** del diritto di credito è **sospesa**, anche nei confronti dei **coobbligati in via sussidiaria**, a decorrere dal versamento della prima rata e **per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.

L'agente della riscossione dà **immediata notizia** ai coobbligati in via sussidiaria della **richiesta di rateazione** avanzata dal debitore principale, del **numero di rate** richieste e della **durata del piano di rateazione**.

Infine, la citata disposizione ha previsto la **necessità, prima di avviare la riscossione coattiva** nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), **di notificare preventivamente la cartella di pagamento** al medesimo soggetto.

Quindi, appare evidente come **la citata novella abbia introdotto** segnatamente **due modifiche**:

- la **prima** concerne solamente i casi di **coobbligazione sussidiaria**;
- la **seconda** riguarda **qualsiasi tipo di coobbligazione solidale**, sia **paritetica**, cioè quando il creditore può rivalersi **indipendentemente** su qualsiasi coobbligato, sia **sussidiaria**, ovvero **dipendente**, e cioè quando il creditore deve **prima** rivalersi prima sul **coobbligato principale** e solo successivamente nei confronti degli altri coobbligati



sussidiari.

La **prima novità** regola l'ipotesi in cui il **debitore principale** abbia ottenuto la **rateazione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo. È previsto che la **prescrizione** del diritto di credito è **sospesa** anche nei confronti dei **coobbligati sussidiari** a decorrere dal versamento della prima rata e **per l'intera durata del piano di rateazione** ottenuto dal debitore principale.

In questo caso, **l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve informare i coobbligati sussidiari** dell'intervenuta rateazione, del numero di rate richieste e della durata del piano.

Come anticipato, la **finalità** della norma è quella di bilanciare gli **interessi erariali** con le **tutele** da garantire ai **coobbligati solidali** che, in quanto tali, **non** sono tenuti al **pagamento** delle somme iscritte a ruolo, se non dopo l'inadempimento del debitore principale.

Infatti, la disposizione citata, da un lato, tutela il **credito erariale**, laddove prevede la **sospensione del termine di prescrizione** del diritto di credito nei confronti dei **coobbligati sussidiari** e, dall'altro, evita i casi in cui, anche per mancanza di informazioni, i **debitori sussidiari** adempiono al posto del **debitore principale** (o, comunque, insieme ad esso), avvertendoli dell'intervenuta **rateazione** da parte di quest'ultimo.

Invece, la **seconda novità**, come anticipato, riguarda **qualsiasi tipo di coobbligazione solidale**, sia essa **paritetica** (è il classico caso, ad esempio, dell'**imposta di registro**, il cui pagamento **grava in solido** tra le parti contraenti) o **dipendente** (si pensi, a titolo esemplificativo, alla responsabilità del **cessionario d'azienda** ex [articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#)).

Nel caso di specie, la **finalità** della norma è quella di garantire il **diritto di difesa** del **coobbligato (paritetico o dipendente)**, considerato che è stato introdotto l'**obbligo, prima** di avviare la **riscossione coattiva** nei suoi confronti, di **notificazione** della **cartella di pagamento**.

Ciò significa che, **prima** di procedere all'**esecuzione forzata** a carico del **debitore coobbligato**, non è più sufficiente la sola notifica dell'**intimazione di pagamento** sulla base della cartella notificata al debitore iscritto a ruolo, ma occorre la **previa notifica** della medesima **cartella** al **debitore coobbligato**.

Quindi, la novella tutela maggiormente il **diritto di difesa**, posto che ora si beneficia di un **arco temporale più ampio** (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento **rispetto ai 5 giorni dall'avviso di intimazione**) e di una **motivazione più completa** (sempre nel rapporto tra cartella e intimazione di pagamento), soprattutto quando la cartella costituisce il primo atto amministrativo con cui si porta **il contribuente a conoscenza della pretesa nei suoi confronti**.



## IVA

# **Manutenzioni su fabbricati abitativi: nuovi limiti all'aliquota ridotta?**

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

## Note di variazione IVA

La standardizzazione degli aspetti a oggi non univoci nelle applicazioni pratiche

Scopri di più

L'[articolo 7, L. 488/1999](#), prevede la possibilità di **applicare l'aliquota del 10% per le prestazioni di servizi** inerenti agli **interventi di recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa**; tale norma fu introdotta nel 2000 grazie ad una sopravvenuta disposizione della Direttiva Iva che **consentiva di agevolare determinate prestazioni di servizi ad alta incidenza di manodopera**. Tra queste operazioni agevolabili risulta la **“riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso”**.

La norma nazionale è molto scarna, ma l'Amministrazione finanziaria ha fornito **importanti indicazioni con la circolare n. 71/E/2000 prima e circolare n. 15/E/2018 poi**, salvo poi dare indicazioni contraddittorie con le [circolari n. 37/E/2015, circolare n. 27/E/2016](#), smentite poi in forma “privata” dalla risposta ad interpello n. 954-375/2017 prima ed in forma “pubblica” dalla [risposta ad interpello n. 21/2021](#) successivamente.

Ora, avendo chiari quasi tutti i concetti relativi a tale agevolazione, così come illustrati dall'Amministrazione finanziaria, **giungono due sentenze della Corte di Giustizia UE che – interpretando la norma che permette agli Stati di applicare l'aliquota ridotta – avranno sicuramente degli impatti anche a livello interno**.

Nello specifico, la limitazione all'applicazione dell'aliquota ridotta, per la Corte di Giustizia, interesserebbe i **tipi di intervento, i tipi di immobili, e i destinatari dell'agevolazione**.

Partendo dal **tipo di intervento**, la norma nazionale agevola **tutti gli interventi di recupero previsti dal testo unico dell'edilizia ma** – considerato che quelli più “pesanti” hanno già il loro regime di favore previsto dalla tabella Iva – nei fatti questa norma interessa, in particolare, gli **interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria**, le cui definizioni sono quelle riportate nel testo unico dell'edilizia; ad esempio, la manutenzione ordinaria consiste in **“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”**. Qui arriva il primo problema: per la Corte di Giustizia UE gli Stati membri potevano



agevolare i servizi di “ristrutturazione” e di “riparazione”, che consistono nella rimessa a nuovo di un oggetto e nel ripristino di un oggetto danneggiato e sono caratterizzati dal loro carattere occasionale, “cosicché semplici servizi di manutenzione, forniti in modo regolare e continuativo, non possono essere considerati rientrare (...)” nelle ipotesi in cui gli Stati membri potevano concedere l’agevolazione. In sostanza, l’interpretazione da sempre sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, circa la possibilità di applicare l’aliquota ridotta sulle manutenzioni periodiche (ascensori, dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, ecc...) non è condivisa dalla Corte.

Seconda limitazione riguarda i tipi di immobili, posto che per l’Amministrazione finanziaria possono essere oggetto di aliquota ridotta anche edifici di edilizia residenziale pubblica, o parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, anche per le quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative. Per la Corte di Giustizia UE, invece, “occorre procedere ad una ripartizione pro rata nel caso di servizi di ristrutturazione e riparazione relativi alle strutture comuni di edifici a uso misto, le quali includono frazioni destinate ad abitazione privata e frazioni destinate ad altri fini, come a fini commerciali”.

Ultimo problema riguarda i destinatari dell’agevolazione: salvo due pronunciamenti non conformi alla norma e poi smentiti, chiunque – qualora sia utilizzatore finale dell’intervento – può usufruire dell’agevolazione, anche ad esempio una fondazione che gestisce una casa di riposo. L’unico limite è posto dal fatto che tale aliquota ridotta non si estende ai subappalti. Sul punto, la Corte statuisce che l’agevolazione riguarda le “abitazioni private”, e quindi va fatta “distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi”; il fatto che quindi per l’Amministrazione finanziaria possano essere agevolate anche edifici come le case di riposo è alquanto dubbio.

La serie di limitazioni, finora emergenti dalla Sentenza C-218/21, si arricchisce con la Sentenza C-433/22, nella quale la Corte statuisce che “un immobile che, pur beneficiando di un’autorizzazione a fini abitativi, non è effettivamente utilizzato a tal fine alla data in cui i servizi di ristrutturazione o di riparazione di cui trattasi sono eseguiti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Dall’altro lato, sono esclusi dall’ambito di applicazione di detta disposizione i servizi di ristrutturazione o di riparazione che riguardano beni che, alla data di esecuzione di tali servizi, sono utilizzati dal loro proprietario a fini commerciali o di investimento”; altre statuzioni sono date dalla Sentenza, ma nei fatti sono escluse dall’agevolazione gli interventi fatti su fabbricati abitativi che non sono destinati come abitazione (uso commerciale); qualche dubbio potrebbe emergere sui fabbricati utilizzati come “investimento”, visto che in genere sono quelli dati in locazione (nei quali quindi c’è comunque un uso abitativo).

Ora, è chiaro che in Italia vi è e vi è stata una applicazione di una aliquota ridotta in contrasto con quanto permesso dalla Direttiva. Secondo quelli che sono i canoni del diritto comunitario, questo è un problema tra Stato italiano e autorità comunitarie, e non può riguardare il contribuente che ha fatto affidamento sulla normativa nazionale che male ha recepito la Direttiva e dovrebbe poter continuare a fare affidamento su tale norma.



**L'Agenzia delle Entrate ha sempre avuto una visione contraria**, ed ha sempre tentato di recuperare imposte al contribuente, il quale – ad avviso dell'Amministrazione – avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale ed essere **tempestivamente a conoscenza delle interpretazioni della Corte**.

Per limitare il comportamento dell'Amministrazione finanziaria è spesso intervenuto il legislatore, **modificando la normativa nazionale pro-futuro e facendo salvi i comportamenti pregressi** (vedi il caso della non imponibilità dei servizi di trasporto, dell'esenzione per la chirurgia estetica e delle scuole guida).

Vedremo in questa occasione – data anche una riforma dell'IVA in corso – cosa bisognerà aspettarsi....



## IVA

### **Acconti condizionati nella formazione del plafond Iva**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico**

Scopri di più

Gli importi degli **acconti percepiti a fronte di future esportazioni concorrono alla formazione del plafond Iva** di esportatore abituale, ma **sono sottoposti alla condizione risolutiva** in caso di mancato buon fine dell'operazione di esportazione. È questa la **sintesi della consulenza giuridica n. 3/2024 dello scorso 6.8.2024** dell'Agenzia delle entrate, che offre lo spunto per ricordare alcuni aspetti importanti che riguardano la **formazione dello status di esportatore abituale Iva**. A prescindere dalle operazioni che concorrono alla formazione di detto status (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc., indicate nel rigo VE30 della dichiarazione annuale Iva), ciò che occorre sottolineare è **il momento in cui l'operazione assume rilevanza**. A tale proposito, occorre rifarsi alle regole previste dall'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) relative al **momento di effettuazione dell'operazione**, poiché dalle stesse **discende anche l'obbligo di emissione e registrazione delle fatture**. Pertanto, il plafond si forma:

- per le **cessioni di beni mobili**, all'atto della consegna o spedizione degli stessi, ovvero antecedentemente in **presenza del pagamento di acconti** o di **emissione anticipata** della fattura;
- per le **prestazioni di servizi**, al momento di incasso del corrispettivo, **salvo l'emissione anticipata della fattura**.

Nella consulenza giuridica in commento, l'Agenzia ricorda che con la [circolare n. 145/E/1998](#) è stato confermato che il **momento costitutivo del plafond coincide con la registrazione della fattura** relativa all'operazione effettuata. In caso di **pagamento anticipato**, l'importo fatturato e registrato assume **rilievo sin da subito nella formazione dello status di esportatore abituale**, in quanto trattasi di un'operazione funzionale ad una **futura cessione all'esportazione non imponibile**, ai sensi dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#) (di conseguenza anche **l'acconto fruisce del regime di non imponibilità Iva**). Tuttavia, precisa l'Agenzia, “*resta inteso che se l'operazione (...) non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunamente rettificato*”. In altre parole, la **formazione del plafond sugli acconti** percepiti per future esportazioni **ha effetto immediato**, ma è sottoposto ad una **sorta di condizione risolutiva** (la mancata esportazione dei beni) che comporta la **rettifica in negativo del plafond**, a prescindere dal momento in cui la condizione si realizza. Gli effetti, quindi, **retroagiscono alla data in cui è stata registrata la fattura emessa** a fronte dell'acconto, anche se ciò accade in un anno



successivo. Come sottolineato dalla Cassazione (sentenza n. 30800/2022), poiché la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale **dipende direttamente dalle cessioni effettuate a valle** (esportazioni ed operazioni ad esse assimilate), il mutamento di queste ultime, anche qualora tale mutamento avvenga negli anni successivi, **incide sull'entità del plafond**.

La rettifica "a posteriori" **può generare particolari criticità**, soprattutto **quando il plafond maturato sia già stato utilizzato dall'esportatore abituale**. Ciò può accadere, ad esempio, per **gli acconti incassati nell'ultimo periodo dell'anno** e già computati nel plafond dello stesso anno, il cui utilizzo **avviene nell'anno successivo**. Se la rettifica del plafond, che si concretizza con l'emissione di una nota di accredito a storno dell'acconto per mancata esportazione dei beni, avviene negli ultimi mesi dell'anno è **possibile che nel frattempo il soggetto passivo abbia già utilizzato per intero il plafond maturato**, con conseguente **splafonamento cd. "postumo"** e conseguente **necessità di regolarizzazione**.



EDITORIALI

## **TeamSystem ed Euroconference a Pesaro, al Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

di Redazione

FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >

TeamSystem ed Euroconference saranno presenti al prossimo Convegno Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che si terrà a **Pesaro il 15 e 16 ottobre 2024**. Questo evento rappresenta un momento cruciale per il confronto tra professionisti ed istituzioni ed offre un'importante opportunità per discutere delle tematiche più attuali e rilevanti per la categoria. La nostra presenza rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con il mondo ordinistico, posizionandoci ancora una volta come **partner di riferimento** per i dotti commercialisti ed esperti contabili. Un percorso avviato da tempo che ci vede sempre più coinvolti ed insieme protagonisti.

### **Innovazione e Partnership: al centro del nostro impegno**

TeamSystem ed Euroconference si sono sempre distinti per l'attenzione rivolta all'**innovazione tecnologica**. In questa occasione, in particolare, metteremo in luce le potenzialità della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, strumenti ormai imprescindibili per la trasformazione e l'evoluzione della professione. La nostra offerta si arricchisce di soluzioni all'avanguardia, pensate per supportare i professionisti nella gestione efficiente e moderna delle loro attività quotidiane.

Obiettivo: semplificare la vita professionale ed offrire nuove opportunità ai nostri clienti.

L'**Ing. Giuseppe Busacca**, General Manager della BU Professional Solutions di TeamSystem e Amministratore Delegato di Euroconference, commenta la presenza al Convegno Nazionale: "Siamo entusiasti di partecipare a questo evento di rilievo nazionale, che ci offre la possibilità di rafforzare i legami con i professionisti del settore e di presentare le nostre soluzioni innovative. La **digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono al centro della nostra strategia**, poiché crediamo fermamente che rappresentino il futuro della professione. La nostra missione è supportare i dotti commercialisti ed esperti contabili nel loro percorso di crescita e modernizzazione, offrendo strumenti che facilitano il lavoro quotidiano e migliorano l'efficienza



operativa.“

**L'Ing. Daniele Lombardo**, Group Marketing, Institutional Relations and Communication di TeamSystem evidenzia come “La nostra partecipazione al Convegno Nazionale non è solo un'opportunità per presentare le nostre soluzioni, ma anche per ascoltare le esigenze e le aspettative dei professionisti. Il **dialogo con la categoria** è essenziale per poter offrire servizi sempre più ambiziosi e rispondenti alle necessità del mercato. Siamo convinti che questo evento sarà un importante momento di confronto e crescita per tutti.”

Conclude il **Prof. Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti** “A Pesaro il focus del Convegno sarà sul **futuro della nostra professione**, di quello dei nostri giovani iscritti come di quello di altre generazioni di colleghi. Futuro e cambiamento, necessità di andare con decisione e consapevolezza oltre la tradizione saranno al centro dei lavori. Un'occasione per confrontarci in maniera coraggiosa e innovativa su nuovi **scenari professionali** che ci porterà inevitabilmente a parlare anche di professione, digitalizzazione e intelligenza artificiale”.